



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Rassegna Stampa

QE-Quotidiano Energia – 3 febbraio 2010

Autore: **Francesco Piron**

Reti interne di utenza: i nodi irrisolti

RIU e SEU: una materia tutt'altro che semplice e che richiede norme consolidate

di Marco Pezzaglia*; Francesco Piron**



Roma, 3 febbraio - Il 31 gennaio 2010 è scaduto il termine per la presentazione delle istanze di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ARG/elt 179/09 (istanze utili alla formazione dell'elenco delle reti interne di utenza). La delibera rappresenta il primo passo di attuazione dell'art. 33 della legge 23 luglio 2009 n. 99 che stabilisce le condizioni per la regolazione delle reti interne di utenza (RIU).

La predetta scadenza offre l'occasione per riprendere un tema molto dibattuto che, al di là delle definizioni, riguarda in linea generale i sistemi di utenza intesi quali sistemi "energetici" multi-utente (siano essi consumatori e/o produttori) con connessione elettrica diretta tra gli utenti stessi: materia, quest'ultima, sottratta, per taluni aspetti o per intero, dall'ambito della regolazione delle reti

nell'ordinamento nazionale, fatte salve – tra gli altri - le condizioni per l'interfacciamento di tali sistemi con le reti pubbliche.

Il tema è discusso da tempo e anche l'AEEG ha più volte tentato di stabilire modalità e condizioni per la regolazione di tali sistemi energetici multi utente senza mai pervenire ad un quadro di regole consolidato (v. DCO 13.04.05 e atto 28.07.05).

Tornando alle definizioni dei possibili sistemi di utenza, va da sé che parlare di reti interne di utenza porta l'attenzione anche su un'altra definizione di cui molto si è parlato nei mesi passati: il sistema efficiente di utenza (SEU) così come definito dal d.lgs. n. 115/08. Detto sistema rappresenta, se vogliamo, una particolare forma di RIU riguardante al massimo due soggetti, un solo cliente finale ed un solo produttore, in principio insediato presso il cliente finale stesso. Sistema, inoltre, incentrato su tipologie di produzione di piccola-media taglia (potenze fino a 10 MVA) da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento: caratteristiche assenti nella definizione di RIU, ove invece la sussistenza dell'elemento connesso alla produzione è legato più a necessità di processo tecnologico (principio di essenzialità della produzione). Si potrebbe dire che il SEU rappresenta un modello per lo sviluppo della generazione distribuita ove vi sia la possibilità di sfruttamento di risorse primarie distribuite (presenti in natura, ad es. la fonte solare, o artificialmente, ad es. il gas) in corrispondenza dei siti di consumo di energia elettrica.

La vera questione centrale - oltre a quella anzidetta di carattere definitorio - da sempre è stata quella riguardante la predetta "sottrazione" di tali sistemi di utenza dalla regolazione generale di sistema; in altre parole **l'applicazione o meno all'energia elettrica prodotta e consumata direttamente dai clienti finali all'interno del sistema di utenza, dei corrispettivi di trasporto e delle componenti di oneri generali come definiti dall'AEEG.**

Ciò è testimoniato dalle diverse disposizioni normative: l'art. 33, comma 6, della l. 99/09 per le RIU, l'art. 10 del d.lgs n.115/08 per i SEU e sempre per i SEU, prima ancora del predetto decreto, l'atto 54/07 dell'AEEG. Incrociando la questione centrale dell'applicazione di tariffe e oneri all'autoconsumo con l'aspetto definitorio della materia, risulta utile un'ulteriore precisazione al riguardo: mentre l'art. 33 della l. 99/09 mira più a regolare degli assetti impiantistici già esistenti (di dimensioni rilevanti, si veda ad es. la condizione circa la

connessione a reti di alta tensione) - sancendo per essi la non applicazione di tariffe e oneri all'autoconsumo ed escludendo da tale modalità di applicazione qualunque altro assetto impiantistico (anche se rientrante nella definizione tecnica di RIU), ma non ancora realizzato, né avviato, né autorizzato alla data di entrata in vigore della legge - il SEU, di converso, guarda, oltre all'esistente, anche agli impianti futuri nell'ottica di sviluppo di sistemi di generazione distribuita da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento.

Vale, infine, la pena richiamare il fatto che, almeno per i SEU, la questione della non applicazione di tariffe e oneri all'autoconsumo rimane ancora aperta, si veda il documento di consultazione dell'AEEG (DCO 33/08), non ancora chiuso anche perché si attendeva un ulteriore intervento legislativo - integrativo del d.lgs. 115/08 - a miglior definizione dei SEU (intervento non ancora adottato: doveva infatti essere presentato in Conferenza Unificata del 27 gennaio 2010 che non si è tenuta ed ora rimandato alla prossima seduta della C.U. in data da definirsi).

Come ormai noto, la questione della non applicazione di tariffe e oneri all'autoconsumo si pone come una **questione distributiva dei costi** del sistema di trasporto e degli oneri generali di sistema tra i diversi clienti finali e, più precisamente, tra quelli che riescono a stabilire un centro di produzione presso il loro sito e quelli che non vi riescono e che si troverebbero quindi a sostenere da soli i predetti costi.

Per discutere e risolvere la questione sarebbe sicuramente necessario procedere ad analisi complesse e coordinate tra i vari soggetti istituzionali coinvolti: i) circa la formazione dei sistemi di utenza e riguardanti il valore, per il sistema e per i singoli soggetti, del sistema di utenza; ii) la riduzione o meno dei costi di sistema (trasporto e oneri generali); iii) l'impatto che ne deriverebbe per i clienti con solo consumo e, iv) ancor di più, la decisione di tarare tale impatto, anche prevedendo un regime transitorio, a beneficio di uno start up di sistemi di utenza soprattutto nel caso in cui i medesimi si collochino in un ambito di sviluppo di nuove tecnologie e dell'efficienza energetica, ovvero nel caso di salvaguardia di realtà impiantistiche ove il sistema di utenza rappresenti una essenzialità di processo.

La questione del mercato: oltre al tema molto dibattuto dell'applicazione di tariffe e oneri all'autoconsumo, vi è quello (meno trattato, ma non meno importante dal punto di vista dello sviluppo di sistema) dell'accessibilità al mercato da parte dei clienti finali inseriti in sistemi di utenza. La l. 99/09, dal canto suo, prevedendo l'erogazione del dispacciamento ai singoli utenti (e sancendo, tra l'altro, anche il diritto per i medesimi di connettersi alle reti con obbligo di connessione di terzi) ha stabilito il principio del libero accesso al mercato a prescindere dalla collocazione fisica dell'utente (è venuta meno solo la condizione della qualità del servizio "regolata" che, per le RIU, si ferma al punto di connessione della RIU con le reti con obbligo di connessione di terzi). Tale aspetto, per i SEU, è ancora in via di definizione.

Strumenti ancora da adeguare: la piena attuazione dei modelli RIU e SEU non potrà tuttavia trovare compimento senza l'ulteriore definizione di strumenti adeguati alla gestione dell'accesso al sistema elettrico di realtà "multiutente" con, in linea di principio, un solo punto di connessione alla rete. Se per quanto concerne le RIU, tale compito potrebbe essere facilitato dal fatto che la regolazione sarà applicata ad un insieme definito di realtà esistenti, per i SEU (la cui disciplina dovrebbe applicarsi anche a sistemi a venire) la questione è davvero delicata. Si pensi ad es. **all'inquadramento nel mercato di un cliente che installi una produzione "terza" presso il suo impianto**, ovvero alla **stipula/negoziazione di un regolamento di esercizio con i gestori di rete**, ecc..

Infine da considerare **l'aspetto comunitario**: particolare quasi trascurato, ma non del tutto indifferente, è quello ad es. che mentre l'art. 33 della legge 99/09 è stato adottato "nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia" (ossia la Direttiva 2009/28/CE che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2010), di converso nel caso dei SEU siamo in presenza di una fattispecie di sistema di utenza, di derivazione europea, già recepita dalla legge nazionale: il d.lgs. 115/08 appunto di recepimento della Direttiva 32/2006/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.

Anche da queste riflessioni si comprende come la materia sia tutt'altro che semplice e come

per il sistema urge la definizione di un quadro di norme consolidato e sufficientemente stabile.

*Consulente, **CBA Studio Legale e Tributario

[03/02/2010]

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE
TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE FORMATO